



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza
Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

ORDINANZA n. 03 del 2019

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE E AL COMMERCIO AMBULANTE

IL SINDACO

Premesso che è diventata consuetudine, da diversi anni, svolgere il mercato settimanale, ogni venerdì dalle ore 07.00 alle ore 14.00, sulla SP3 nel tratto che va dal “Ponte Nuovo” all’area di parcheggio zona “Grillo”;

Considerato che la gestione della strada anzidetta, a seguito dell’emanazione del DPCM del 20/02/2018 e successivo verbale di consegna del 17/12/2018, è stata trasferita ad ANAS S.p.a., con decorrenza dal 01/01/2019.

Visto il D.lgs. del 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., in particolare l’art. 2, rubricato “Definizione e classificazione delle strade”, e l’art. 20 che vieta sulle “Strade di tipo A), B), C) e D) ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili”;

Preso atto della relazione dell’Ufficio di Polizia Locale, prot. n. 577 del 01/03/2019, con la quale si segnala che “le modalità e l’allocazione del mercato settimanale non rispettano le prescrizioni imposte dall’art. 20 del D.lgs. n. 285/92”;

Preso atto altresì della nota di ANAS S.p.a., prot. n. 621 del 07/03/2019, con cui si invita il Comune di Papasidero ad individuare un idoneo percorso alternativo o idonee aree da destinare al mercato settimanale, evitando qualunque occupazione della sede stradale e/o intralcio alla circolazione;

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 284 del 06/02/1992 che individuava la zona di mercato nel “Piazzale di Sabanna”, vietando ai venditori ambulanti di occupare “dalla SS. 504 sino all’ingresso (discesa) delle palazzine pro-terremotati”;

Ritenuto di dover preservare e garantire il servizio offerto dal mercato settimanale alla cittadinanza, ma nel rispetto della normativa vigente;

Considerato che si rende necessario, in ottemperanza alla normativa vigente e alle disposizioni sopra citate, individuare un nuovo sito per lo svolgimento del mercato settimanale e che l’area sita in Via Sabanna, zona insediamento alloggi post-terremoto, appare la più adatta a tal fine;

Atteso che l’individuazione del nuovo sito ove allocare il mercato settimanale è stata preceduta da numerosi incontri con gli operatori commerciali, al fine di tenere in considerazione le loro esigenze;

Vista l’ordinanza n. 04/2011 con cui si regola il commercio su aree pubbliche;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla modifica parziale di detta ordinanza, al fine di regolamentare il commercio in forma itinerante, in maniera più consona alle attuali esigenze del territorio;

Visto il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con Delibera di C. C. n. 10 del 20.05.2016;

Vista la legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 ed in particolare l’art. 52 con cui sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18;

Vista la legge regionale dell’11 giugno 1999, n. 18: “Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche”;

Visto il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4 co. 4 della L. n. 59/97” e s.m.i.;

Visti gli art.50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

1. **LA REVOCA** dell’ordinanza Sindacale n. 284 del 06/02/1992;
2. **LA PARZIALE MODIFICA** dell’Ordinanza n. 4/2011, consentendo il commercio in forma itinerante nella sola giornata di martedì, ad eccezione di quello ittico, che continuerà ad essere consentito in tutti i giorni della settimana.
3. **DI INDIVIDUARE**, in ottemperanza alla normativa vigente e alle disposizioni sopra citate, il sito per lo svolgimento del mercato settimanale nell’area di Via Sabanna, zona di insediamento alloggi post terremoto, a partire dal civico n. 55 in direzione del piazzale;
4. **DI DEROGARE**, nei modi e nelle forme di legge, i divieti posti con la presente ordinanza nei giorni:
 - a) Festività di San Francesco;
 - b) Festività di Santa Maria di Costantinopoli;
 - c) Festività di San Antonio;
 - d) Festività di San Rocco;

Pertanto, in tali ricorrenze, vista l’eccezionalità delle stesse, si consente lo svolgimento della fiera sulla Strada Statale, garantendo un opportuno servizio di vigilanza ed il senso unico alternato nel rispetto delle norme di sicurezza.

DISPONE

1. **CHE** la presente ordinanza revoca ogni diversa disposizione antecedente con essa incompatibile.
2. **CHE** copia della presente Ordinanza sarà trasmessa, per quanto di competenza:
 - All’Ufficio Tecnico Comunale – Sede;
 - All’ Ufficio Polizia Locale – Sede.

AVVERTE

In caso di inosservanza delle limitazioni e dei divieti di cui alla presente ordinanza sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dalla vigente normativa, nonché la confisca delle attrezzature e delle merci, ferme restando le sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è reso formalmente pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sarà ulteriormente divulgato tramite il sito istituzionale dell’Ente.

Dalla Residenza Municipale 22/03/2019



IL SINDACO
(ing. Fiorenzo CONTE)